REGOLAMENTO (CEE) N. 1743/76 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1976

che modifica il regolamento (CEE) n. 677/76, recante talune modalità di applicazione del regime di acquisto obbligatorio di latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 563/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativo all'acquisto obbligatorio di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento e destinato ad essere utilizzato negli alimenti per animali (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 677/76 della Commissione, del 26 marzo 1976, recante talune modalità di applicazione del regime di acquisto obbligatorio del latte scremato in polvere previsto dal regolamento (CEE) n. 563/76 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/76 (3), dispone all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), che la cauzione è svincolata dietro presentazione della prova che i prodotti proteici, esclusi — fra l'altro — gli alimenti composti per animali, sono stati esportati ;

considerando che tale esclusione provoca distorsioni della concorrenza a danno degli esportatori di detti alimenti ; che, per eliminare questo inconveniente, è d'uopo prevedere la possibilità che la cauzione venga svincolata anche in caso d'esportazione dei succitati alimenti, sempreché ricorrano determinati presupposti, ad esclusione di quelli che contengono soltanto una quantità molto ridotta dei prodotti di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 563/76 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CEE) n. 677/76 è modificato come segue :

« f) dietro presentazione della prova che dei prodotti specificati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 563/76 hanno lasciato il territorio geografico della Comunità, ad eccezione :

— dei prodotti di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 563/76 per i quali è stata richiesta una restituzione,

— dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera g), del regolamento (CEE) n. 804/68 (1),

— delle preparazioni e degli alimenti di cui alle sottovoci 23.07 B e C della tariffa doganale comune contenenti composti azotati non proteici, menzionati nell'allegato I e II della direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (2).

Tuttavia, per i prodotti di cui alle sottovoci 23.07 B e C della tariffa doganale comune diversi da quelli indicati al secondo e terzo trattino, la cauzione è svincolata :

— se il loro contenuto di proteine gregge calcolato sulla materia secca è pari o superiore, in peso, al 20 % oppure

— se il loro contenuto di foraggi disidratati è pari o superiore all'80 %.

All'esportazione dei prodotti di cui al comma precedente, l'esportatore deve dichiarare il contenuto di proteine gregge e di foraggi disidratati.

(1) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 18.
(2) GU n. L 81 del 27. 3. 1976, pag. 23.
(3) GU n. L 126 del 14. 5. 1976, pag. 25.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1. »

Articolo 2

Alla lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 677/76 è aggiunto il comma seguente :

« Tuttavia, in caso d'esportazione di prodotti delle sottovoci 23.07 B e C della tariffa doganale comune i quali diano diritto allo svincolo della cauzione, la frazione svincolata della cauzione è pari a 4 UC/t di prodotto esportato. Allorquando il tenore in peso di proteine gregge calcolato sulla materia secca è uguale o superiore a 40 %, l'importo della cauzione che è liberata è uguale a 4 unità di conto per tonnellata di prodotto esportato. Gli importi della cauzione che sono liberati sono corretti utilizzando i coefficienti di cui all'articolo 9 paragrafo 5 ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica alle operazioni per le quali le formalità doganali d'esportazione vengono espletate a decorrere da tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione